

MISSIONE 3 – ANALISI DEL “DECRETO INFRASTRUTTURE” (D.L. 121 DEL 10 SETTEMBRE 2021) – ART. 16



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari - Commissario “ponte Morandi”

L'**articolo 16** proroga fino al 31 dicembre 2024 la durata massima dell'incarico del Commissario straordinario previsto per la ricostruzione del “ponte Morandi”, a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova avvenuto il 14 agosto 2018, e disciplina la copertura dei relativi oneri quantificati complessivamente in circa 4,9 milioni di euro per il periodo 2021-2024.

Il **comma 1** proroga fino al 31 dicembre 2024 la durata massima dell'incarico del Commissario straordinario previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 109/2018.

Il **comma 2** disciplina la copertura degli oneri derivanti dalla proroga recata dal comma precedente, quantificati complessivamente in circa 4,9 milioni di euro (375.000 euro per l'anno 2021 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024).

Alla copertura di tali oneri si provvede:

- a) quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”). Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato aggiunto un periodo nel quale si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
- b) quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente, costituito con le risorse derivanti dal riaccertamento annuale dei residui passivi, ai sensi dell'art. 34-ter, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), iscritto nello stato di previsione del MIMS.

Articolo 16, comma 2-bis

(Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova)

Il **comma 2-bis** dell'art. 16, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina prevista dall'articolo 7 del DL 109/2018 che ha istituito la *Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova*, per il superamento dell'emergenza conseguente al crollo del viadotto Polcevera e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o

indirettamente, dall'evento. In particolare, si prevede la possibilità di individuare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ulteriori siti retroportuali nell'ambito della Zona logistica semplificata, ai soli fini dell'applicazione alle imprese operanti delle semplificazioni previste per le zone economiche speciali (ZES).

In particolare, la **lettera a)** interviene sul comma 1 dell'art. 7, in cui sono elencati i territori compresi nella Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova, che comprende i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova (retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure). La norma in esame è volta ad includere tra le aree che fruiscono della disciplina agevolativa – ai soli fini delle semplificazioni amministrative – ulteriori siti retroportuali individuati con le modalità previste al comma 1-bis dell'articolo 7 del decreto-legge n. 109 del 2018.

Con la **lettera b)** viene sostituito il comma 1-bis dell'art. 7 del DL n. 109 del 2018, che nella formula vigente rimette al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la possibilità di integrare con ulteriori siti retroportuali il perimetro riguardante la Zona logistica semplificata. Il nuovo comma 1-bis prevede che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, si possa provvedere all'individuazione di ulteriori siti retroportuali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, su proposta delle regioni interessate (che, peraltro, sembrerebbe la sola Liguria). Tale proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico che specifica la delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le zone portuali.

Articolo 16, comma 3

(Disposizioni per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2018)

Il **comma 3** dell'art. 16 prevede a favore degli interventi di ricostruzione previsti nei comuni della città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, interessati dagli eventi sismici del 2018, la concessione del contributo per la ricostruzione nei registri immobiliari.

Il comma 3 abroga il comma 8 dell'art. 10 del D.L. 32/2019 (cosiddetto “sblocca cantieri”) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il comma 8 prevede per gli interventi di ricostruzione nei comuni della città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, interessati dagli eventi sismici del 2018, l'obbligo di annotare la concessione del

contributo nei registri immobiliari, anche se in esenzione da qualsiasi tributo o diritto e senza alcun'altra formalità.

Tale intervento prevede una “procedura amministrativamente complessa, che richiede una molteplicità di adempimenti”.

La disposizione in esame risulta identica a quella dell'art. 6, comma 10-bis, del D.L. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), abrogata successivamente dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.L. 123/2019.

Articolo 16, commi da 3-bis a 3-quinquies
(Commissario straordinario pista olimpica bob Cortina)

Il **comma 3-bis** prevede la nomina a commissario straordinario dell'amministratore delegato della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», ai sensi dell'art. 4 del D.L. 32/2019, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo entro il 31 dicembre 2024.

Il **comma 3-ter** attribuisce ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare di concerto con il MEF, e adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il compito di stabilire:

- la quota percentuale del quadro economico previsto per l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico;
- la tipologia delle spese ammissibili.

Il **comma 3-quater** prevede l'applicazione alle controversie relative alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi della disciplina processuale amministrativa per le controversie relative a infrastrutture strategiche (di cui all'art. 125 del D.L. n. 104 del 2010, recante il Codice del processo amministrativo), come previsto nell'art. 3, comma 12-ter, del D.L. 16/2020.

Il **comma 3-quinquies** prevede un finanziamento dell'opera per complessivi 24,5 milioni di euro, per l'avvio dell'attività di progettazione e di realizzazione dell'intervento previsto (500.000 euro per l'anno 2021 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023). A tal fine viene ridotta l'autorizzazione di spesa prevista per le opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri pone in essere le iniziative necessarie a garantire il completamento del finanziamento dell'intervento.

Articolo 16, comma 3-sexies
(Indennità lavoratori Funivie di Savona)

Il **comma 3-sexies** dell'art. 16, introdotto dalla Camera dei deputati, riconosce una specifica indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del territorio di Savona che siano impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana causata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2019 lungo l'impianto di Funivie Spa di Savona.

Articolo 16, commi 3-septies e 3-octies
(Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.)

Il **comma 3-septies**, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulla costituzione della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., alla quale è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026, e sull'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per le opere da realizzare in tale contesto. Si prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati degli interventi caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, da sottoporre alle semplificazioni normative previste in materia.

Il **comma 3-octies**, introdotto dalla Camera dei deputati, estende anche alla progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) le verifiche stabilite per i progetti definitivi ed esecutivi delle opere incluse nell'Allegato IV del D.L. 77/2021¹, e prevede, inoltre, l'applicazione a tali opere delle procedure semplificate indicate per gli interventi contenuti nel PNRR e nel FNC (fondo complementare di cui al D.L. 59/2021).

In particolare la **lettera a)** interviene sul comma 7 dell'art. 44 del D.L. 77/2021, al fine di estendere anche alla progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE), le verifiche previste a carico del progetto definitivo ed esecutivo, che includono l'accertamento delle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite dal Comitato speciale o dalla Cabina di regia.

Con la **lettera b)** viene aggiunto all'art. 44, il comma 7-bis che estende anche alla realizzazione degli interventi inclusi nell'Allegato IV² del D.L. 77/2021, le procedure semplificate, previste

¹ D.L. 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021. L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021, n. 130 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. D.L. convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181).

² 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione); 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-

dall'art. 48, comma 5, primo, terzo e quarto periodo, le quali consentono - per le finalità connesse agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (D.L. 59/2021) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea - l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (cd. appalto integrato).

Articolo 16, comma 3-novies

(Compensazioni per revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

Il **comma 3-novies** dell'articolo 16, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulle norme contabili previste dall'art. 1-septies del D.L. 73/2021, volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021. Si dispone la possibilità di annotazione nel libretto delle misure, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, delle lavorazioni eseguite, in alternativa alla prevista contabilizzazione delle medesime lavorazioni, al fine di determinare la compensazione delle variazioni dei prezzi dei materiali impiegati.

Articolo 16-bis

(Misure urgenti per il completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna)

L'articolo 16-bis, inserito dalla Camera dei deputati, prevede misure urgenti per il completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna. La proposta in questione estende le previsioni di cui all'art. 3, comma 3-bis del D.L. n. 133 del 2014 anche all'infrastruttura in questione. In questo modo vengono fatti salvi i relativi finanziamenti dell'opera a condizione che gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento siano compiuti entro il 31 dicembre del 2022.

Potenza-Taranto; 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania); 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio); 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Articolo 16-ter ***(Trasparenza affidamento contratti pubblici PNRR e PNC)***

L'articolo 16-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, novella il comma 3 dell'art. 48 del D.L. 77/2021 al fine di inserirvi la previsione in base alla quale le stazioni appaltanti, a soli fini di trasparenza, danno evidenza nei rispettivi siti web istituzionali dell'avvio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara previste dal medesimo comma 3 nel quadro delle semplificazioni introdotte in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.

In particolare, l'articolo aggiunge un periodo al comma 3 all'art. 48 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, con la L. 108/2021, in forza del quale le stazioni appaltanti, al solo scopo di assicurare la trasparenza, danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al medesimo comma mediante i rispettivi siti web istituzionali. La norma precisa che la pubblicazione sui siti web istituzionali – disposta a soli fini di trasparenza – non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un'offerta.

L'art. 48 del D.L. 77/2021 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) ha introdotto misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. In particolare, il comma 3 dello stesso art. 48 prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali – ossia alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR, nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Per approfondimenti si rinvia al commento all'art. 48 del D.L. 77/2021³.

³ Dossier del 26 luglio 2021 - Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, Volume II, Articoli 38-67 e all. 1.

Riferimenti normativi	D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267)
Tag	PNRR, PNC, PFTE, zona logistica semplificata, fondi strutturali
Voci di glossario	PNRR; PNC; PFTE

Per approfondimenti si veda il link:

[D.L. 121/2021- Infrastrutture e trasporti \(camera.it\)](#)